

REGOLAMENTO (CEE) N. 2048/88 DEL CONSIGLIO

del 24 giugno 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 729/70 relativo al finanziamento della politica agricola comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,visto il parere della Corte dei conti ⁽³⁾,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 3183/87 ⁽⁴⁾, il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 729/70 ⁽⁵⁾ onde consentire alla Comunità di provvedere al finanziamento delle spese previste dalle varie regolamentazioni relative alle organizzazioni comuni di mercato in una situazione di esaurimento degli stanziamenti all'uopo disponibili; che tale adattamento consiste essenzialmente in uno sfasamento di due mesi fra i finanziamenti effettuati dagli Stati membri sulla base dei loro mezzi finanziari e l'imputazione di dette spese attraverso anticipi versati dalla Comunità agli Stati membri;

considerando che, per garantire la continuità dei pagamenti previsti dalle suddette regolamentazioni, occorre portare a due mesi e mezzo lo sfasamento precitato, esclusivamente per le spese della seconda metà del mese di ottobre,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 giugno 1988.

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 729/70 è modificato come segue:

1. all'articolo 4, paragrafo 2, ultimo comma sono soppresse le parole seguenti:

«e sino all'adozione di un regime definitivo in collegamento con le decisioni relative al futuro finanziamento della Comunità».

2. il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), ultimo comma è sostituito dal testo seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1988 la Commissione decide esclusivamente gli anticipi mensili sull'imputazione delle spese effettuate con i mezzi finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma. Le spese di ottobre sono ricollegate al mese di ottobre se esse sono effettuate dal 1° al 15 ottobre ed al mese di novembre se esse sono effettuate dal 16 al 31 ottobre. Gli anticipi sono versati al più tardi il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello della liquidazione della spesa da parte degli organismi pagatori.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile per la prima volta per le spese del mese di ottobre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. BANGEMANN

⁽¹⁾ GU n. C 152 del 10. 6. 1988, pag. 8.

⁽²⁾ Parere reso il 16 giugno 1988 (non ancora pubblicato nella GU).

⁽³⁾ GU n. C 166 del 25. 6. 1988, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 304 del 29. 10. 1987, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.